

2023

SCHEDA N. 6/2023

Decreto-Legge 22 aprile 2023  
n.44

“Disposizioni urgenti per il  
rafforzamento della capacità  
amministrativa delle  
Amministrazioni Pubbliche”

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n.95 del 22 aprile 2023**



**CISL**  
**SCUOLA**

## **Articolo 5 – Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni**

### **Comma 1 – Reclutamento Dirigenti Tecnici**

Con l'obiettivo di rinforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito viene modificata la disciplina che determina il reclutamento del medesimo personale.

Innanzitutto, viene riscritto il comma 2 dell'art.420 del Testo Unico che individua il personale avente titolo a partecipare alla procedura concorsuale.

In particolare, possono partecipare alla procedura:

- I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- Il personale docente ed educativo delle scuole statali, confermato in ruolo, che abbia una anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche negli altri (docenti ed educatori) di almeno 10 anni.

Il successivo comma 2-bis (riformulato anch'esso) individua i titoli di studio necessari:

- Laurea magistrale;
- Laurea specialistica;
- Diploma di laurea come previsto dal previgente ordinamento;
- Diploma accademico di II livello
- Diploma accademico relativo al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Il nuovo comma 7 prevede che, con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di natura regolamentare, siano definite:

- Le modalità di svolgimento del concorso (che può, eventualmente, prevedere anche una fase di preselezione);
- Le prove e i programmi concorsuali con i titoli valutabili;
- Le modalità di individuazione e di nomina delle diverse commissioni esaminatrici;
- La valutazione della eventuale prova di preselezione;
- La valutazione delle prove e dei titoli posseduti dagli aspiranti;
- La quantificazione degli oneri di partecipazione;
- I punti a disposizione delle commissioni per la valutazione delle diverse prove.

Le singole prove scritte e l'orale sono superate dagli aspiranti che ottengono una valutazione pari ad almeno 7/10. Il Decreto Ministeriale può, altresì, prevedere una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva (eventualmente su scala diversa dai 7/10) ed anche un numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.

L'articolo 421, riscritto, disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici che saranno composte da:

- Tre componenti scelti tra i Dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale generale ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia delle Università statali e non statali ovvero

tra i magistrati amministrativi, quelli ordinari, quelli contabili e gli avvocati dello Stato e i Prefetti;

- Due componenti individuati tra i Dirigenti non generali del comparto Funzioni Centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Possono essere individuati, quali componenti delle commissioni esaminatrici, anche coloro che appartengono alle due categorie sopra indicate e siano collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del concorso.

Il nuovo articolo 422 prevede che le commissioni esaminatrici dispongano, per la valutazione delle prove, di:

- Massimo 70 punti per ciascuna delle prove scritte;
- Massimo 60 punti per la prova orale;
- Massimo 10 punti per la valutazione dei titoli.

#### **Commi 2 - 4 – Definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici**

Il comma 341 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) viene modificato prevedendo che, anche per l'anno scolastico 2022/23, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale.

Viene prorogata la possibilità, per le contrattazioni regionali, di innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, per evitare la ripetizione degli importi già erogati.

Dalle disposizioni di cui sopra non può derivare, comunque, un aumento della retribuzione di posizione (parte variabile) rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/22.

Viene, infine, introdotta una clausola di salvaguardia che dispone che le nuove disposizioni devono trovare copertura nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Unico Nazionale dell'Area V. Nel caso in cui il monitoraggio messo in essere dal Ministero dell'Istruzione e del Merito evidenziasse maggiori oneri (anche per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22) si provvederà con una corrispondente riduzione dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della rete scolastica (e destinati dalla Legge di Bilancio per il 2023, all'incremento del FUN) e, successivamente, alla riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui alla Legge 296/2006.

#### **Commi 5 - 12 – Assunzione dei docenti di sostegno da GPS I fascia**

In via straordinaria, esclusivamente per le operazioni relative all'anno scolastico 2023/24, i posti di sostegno ancora vacanti dopo le ordinarie operazioni di assunzione in ruolo (concorsi e GAE) sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi **a pieno titolo** nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno e a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia per aver conseguito la specializzazione entro il 30 giugno 2023.

La stipula del contratto a tempo determinato potrà avvenire, esclusivamente, nella provincia di inclusione a pieno titolo nelle GPS.

I docenti assunti da GPS, nel corso del contratto a tempo determinato, svolgono il percorso annuale di formazione e prova previsto dal comma 1 dell'art.13 del Decreto Legislativo 59/2017 integrato *con una lezione simulata* tenuta dinanzi al comitato di valutazione (integrato da un componente esterno).

In caso di positiva valutazione dell'anno di prova (come sopra integrato) il docente viene assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima scuola.

I docenti di sostegno così assunti possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni di servizio nella scuola in cui hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova (fatte salve le condizioni di eventuale soprannumerarietà).

### **Commi 13 – 17 – Titoli conseguiti all'estero**

Gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione conseguito all'estero sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla I fascia delle GPS stesse *sino all'effettivo riconoscimento del titolo stesso*.

*Tali docenti possono sottoscrivere contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, in subordine ai docenti inclusi, a pieno titolo, in I fascia e nei corrispondenti elenchi aggiuntivi.*

Nel caso in cui, nel corso del contratto a tempo determinato, il titolo di studio estero sia riconosciuto dal Ministero il contratto stipulato continua sino alla scadenza prevista; in caso contrario, il contratto è immediatamente risolto.

In ogni caso, i docenti specializzati con titolo estero in attesa di riconoscimento inseriti nell'apposito elenco aggiuntivo alla I fascia GPS non partecipano alla procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato (assunzione da I fascia GPS per il 2023/24).

N.B.: Gli stessi docenti, se ricoprono una posizione in GPS che in assenza di riserva li avrebbe visti destinatari della procedura prevista per il 23/24, potranno essere assunti attraverso con le stesse modalità (anno a tempo determinato, periodo di formazione e prova integrato con la lezione simulata) nella provincia della graduatoria di appartenenza **a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di riconoscimento** del titolo di sostegno conseguito all'estero con priorità rispetto ad ogni altra procedura prevista per il corrispondente anno

### **Comma 18 – Riconoscimento dei titoli esteri**

Al fine di efficientare la procedura di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA). Il costo della convenzione è fissato in 1.460.000 euro per ciascun anno del triennio (2023- 2025).

### **Comma 19 – Modifica dei requisiti per accedere al TFA di sostegno in forza del triennio di servizio**

In seguito alla modifica all'art.18-bis del Decreto Legislativo 59/2017, al TFA di sostegno potranno partecipare (*fino al 31/12/2024*) i docenti assunti sia a tempo determinato che a tempo

indeterminato in possesso del titolo di studio che abbiano un servizio di tre anni negli ultimi cinque.  
*Viene, quindi, cancellato il requisito dell'abilitazione.*

**Comma 20 – Modifica dell'art.399 del Testo Unico dell'Istruzione (vincoli alla mobilità)**

La nuova formula prevista per il comma 1 dell'art.399 dispone che i vincoli stabiliti dall'art.13, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2017 si applicano ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato *a partire dalle operazioni di assunzione riferite all'anno scolastico 2023/24.*

*Viene inoltre cancellato il comma 3-bis che comportava, all'esito del superamento positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione di quelle riferite ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.*